

COMUNE DI GIRASOLE

Provincia di Nuoro

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2021”

VERBALE N.9 DEL 30.06.2021

La sottoscritta, Mariangela Pistis, Revisore Unico del Comune di Girasole, nominata con delibera n.19 del 03.08.2020.

Premesso:

- che la Legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n.147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

- che è opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplini la TARI, per tener conto delle novità introdotte, in particolare dall'Autorità di regolamentazione per l'Energia, reti e ambiente (ARERA) con le deliberazioni n.443 e 444 del 31.10.2019 in materia di nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e di obblighi informativi agli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visto in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Girasole non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di euro 300.114,99, con i costi relativi alle riduzioni che ammontano a euro 6.696,53.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n.9 del 16.06.2014 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) approvato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 30.09.2020;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del su citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Presa visione:

- delle proposte di deliberazione con le quali si procede all'approvazione del Piano Finanziario comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) e alla determinazione delle nuove tariffe TARI per l'anno 2021;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n.267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);

Per quanto sopra premesso,

il revisore esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposte di deliberazione di cui all'oggetto.

Tortoli, 30.06.2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Mariangela Pistis